

COLLEZIONE GENERALE

DELLE

LEGGI COSTITUZIONI EDITTI

PROCLAMI ECC.

PER

GLI STATI ESTENSI

TOMO XXI.

PARTE UNICA

1838-1839.

MODENA

PER GLI EREDI SOLIANI

TIPOGRAFI REALI.

(N. 1.)

R. D. GOVERNO

DEGLI STATI DI MASSA E CARRARA

NOTIFICAZIONE.

Gl'inconvenienti sommi, che derivar possono dalla mancanza in questi Stati di norme precise e generali sull'inumazione dei cadaveri, e singolarmente sul tempo che trascorrer deve prima di effettuarla, hanno richiamato la più viva sollecitudine di questo Governo. Ad ovviare quindi a simili inconvenienti, e dietro i concerti presi coll'Autorità Ecclesiastica, si sono stabilite le seguenti prescrizioni, che S. A. R. l'Augusto Sovrano si è degnato di sanzionare con veneratissimo Chirografo del 1. corrente N. 1023.

1. Nel caso di morte avvenuta al seguito di ordinaria malattia, non si potrà dar sepoltura ai cadaveri sennonchè dopo il periodo di ore trenta.

2. Nelle morti improvvisi, e principalmente se cagionate da Asfissia, o soffocazione per qualunque siasi causa, da malattie nervose, specialmente Isterismo, Ipocondria, Apoplessia, Epilessia, Convulsioni, da Emorragie, ossia perdite di sangue, da avvelenamento, da verminazione, da forti concussioni al capo in seguito di colpi, o cadute, non si seppelliranno i cadaveri se non che trascorse 48 ore dal rispettivo decesso.

3. Presentandosi però segni di putrefazione, potranno seppellirsi i cadaveri anche prima delle ore 30, o 48 nei rispettivi casi di cui sopra; ma sarà necessaria per questo apposita dichiarazione medica in iscritto comprovante la sussistenza dei suddetti segni.

4. Per quanto riguarda le morti avvenute al seguito di malattie contagiose, e principalmente di Tifo petecchiale, ossia febbri maligne, e di vajuolo naturale, ossia arabo, non si determina periodo veruno; ma dovranno i cadaveri esser sepolti tostochè incominci a presentarsi qualche segno di putrefazione, premessa però sempre la dichiarazione medica, di cui all'Articolo superiore.

5. Saranno inoltre tenuti i Medici di denunziare per iscritto al Governo qualunque caso che avvenisse di tali malattie, nel termine di 24 ore dalla prima visita effettuata; e faranno poscia conoscere l'esito della malattia stessa.

6. Nelle morti prodotte dalle malattie indicate all'Articolo 2 non presentandosi segno veruno di putrefazione nemmeno entro il periodo delle 48 ore, dovranno i cadaveri rimanere insepolti fino a che tali segni incomincino ad apparire.

7. Nelle morti seguite per malattia ordinaria come all'Articolo 1, non potrà rimoversi il cadavere dal proprio letto se non dopo ore 18.

8. Nelle altre morti di cui all'Articolo 2, non si potranno rimuovere i cadaveri dal loro letto se non dopo ore 36, salvo sempre, tanto

per questo, che per l'Articolo antecedente, il disposto dall'Articolo 3.

9. Nel rimanente periodo di tempo di ore dodici potranno bensì i cadaveri portarsi alla Chiesa, o alla Cappella del Camposanto, quando però vi sia un Cappellano Custode; ma non dovranno abbandonarsi all'inclemenza della stagione, dovendo anzi essere custoditi ed osservati da persone da destinarsi appositamente dagli Eredi del defunto, nella speranza che sempre possano ricuperarsi alla vita.

10. I contravventori per ciascuna e singola delle presenti disposizioni verranno condannati alla multa di Italiane L. 15, da raddoppiarsi per la classe dei possidenti, capitalisti e commercianti; salvo il procedere ancora a pene maggiori quando la specialità del caso potesse richiederlo.

11. L'osservanza del presente Regolamento è specialmente raccomandata ai RR. Parrochi e Curati, senza l'intervento e presenza de' quali non può trasportarsi, nè seppellirsi cadavere veruno; e s'incarica inoltre chiunque, cui spettar possa per proprio istituto, d'invigilare all'esatto adempimento di queste prescrizioni.

*Massa dal Ducale Palazzo di Residenza del
Governo questo giorno 15 Marzo 1838.*

IL VICE-GOVERNATORE

G. FORNI.

ANT. ROCCA Vice-Seg.

IL PODESTÀ

DELLA COMUNE DI MODENA

AVVISO.

Ora che per le misure adottate, alle quali si riferiva la mia Circolare 14 Agosto 1837 N. 3065; e per le successive disposizioni, è reso definitivo il nuovo Campione degli Irriganti mediante i Canali provenienti da Secchia al di quà del Torrente Fossa, resta a provvedersi ai molti arbitrij e disordini in questa circostanza pur anche rilevati in punto d'Irrigazione, e quindi inerendo alle Superiori disposizioni in proposito, apparenti da pregiato Dispaccio di S. E. il Signor Conte Girolamo Riccini Consigliere di Stato, Ministro di Buon Governo, e Governatore della Città e Provincia di Modena, 23 corrente Mese N. 2595, negli Atti della Comunità al N. 3286; e previa dichiarazione che rimangono sempre nel pieno loro vigore, nelle parti non innovate col presente, le Leggi, e Regolamenti in varj tempi publicati in soggetta materia, si ordina e prescrive quanto segue.

1. Nel risovvenire agli Irriganti l'obbligo che loro corre, a termini della Notificazione del Supremo Consiglio di Economia 14 Marzo 1792, di denunziare entro, e per tutto il mese di Marzo di ciascun Anno le variazioni, sia in più,

che in meno, che intendono di fare nei loro terreni irrigui, qualunque sia la loro coltivazione, variazioni che non possono effettuarsi se non previa verificazione, a spese dei Ricorrenti, ed esplicito permesso di questa Comunità proprietaria dei Canali, si aggiugne, che per l'ommissione di tali denunzie, e quindi in difetto dei permessi dell'Autorità, saranno, oltre la sospensione del beneficio dell'Irrigazione, indeclinabilmente multati li contravventori dalle Italiane Lir. 20, alle Lir. 100, a seconda dei casi, ed a regolato arbitrio della Comunità per la prima volta, e del doppio in caso di recidiva. Le multe devolveranno per un terzo a favore dell'Inventore, e pel rimanente a favore della Amministrazione Comunale.

2. Tutte in genere le concessioni d'Irrigazione, benchè fatte antecedentemente, ed anche da remotissimo tempo, si dichiarano, come sono di lor natura, alligate alla condizione che li terreni irrigui siano dotati dei necessarj requisiti per fruire dell'Irrigazione, cioè di conveniente giacitura, non troppo elevata, di perfetta livellazione, lodevole costruzione, e manutenzione de' Manufatti, e così dicasi dei Condotti irrigatorj, tanto principali, che secondarj, e provvisti di modo facile e diretto di ritornare le acque soprabbondanti, ossia colatizie, ai Canali, da cui furono levate, ovvero a Cavi pubblici o Scolj, ove la Comunità ne possa trarre nuovo profitto a favore degli altri possidenti ammessi al beneficio dell'Irrigazione, e quindi non vadano disperse a danno pubblico,

e privato, o ad indebito vantaggio di chi non ha diritto di fruire dell'Irrigazione, e non ne sostiene gli oneri corrispondenti. Dovranno quindi li singoli Irriganti prestarsi alli convenienti lavori, e riduzioni, che agli oggetti suddetti verranno loro prescritti dalla Comunità, ed in caso di mancanza verrà loro sospesa irrimissibilmente l'irrigazione fino a tanto che sia provveduto al disordine, o disordini rilevati, mentre, irrigando dessi verranno multati del doppio di quanto è prescritto dai Regolamenti in vigore per quelli che adacquano senza licenza, od in modo irregolare. Anche in tal caso le multe saranno ripartite come nel premesso Articolo.

3. Il costante, e progressivo vistoso aumento poi dei terreni irrigabili, del che fa piena prova anche il Campione ultimamente rinnovato, ha richiamata la più seria attenzione dell'Autorità tutoria del pubblico, e privato interesse, e riconosciuto che in sostanza tali sproporzionati aumenti non ridondano che a danno generale, e dei poziori in diritto, di quelli, cioè, ai di cui fondi fu per tale circostanza attribuito un maggior valore, e quindi furono, come lo sono tuttora, caricati di più gravi pubbliche imposte, ha riconosciuto di giustizia il porre un limite a tale inconveniente, ed è rimasta di essere ben ristretta in avvenire nel fare nuove concessioni di irrigazioni, e nell'accordare aumenti, all'oggetto di non accrescere a dismisura la quantità del terreno irrigabile con sostanziale danno pubblico, e privato, di modo che per

massima stabilità, non verranno esaudite domande di tal genere, a meno che specialissime circostanze non lo consigliassero. E di ciò si diffidano gli Interessati, onde all'evenienza dei casi non possano allegare ignoranza della massima stabilità, e loro soltanto sia imputabile qualunque danno, che meno cauti fossero per risentire.

4. Al Custode dei Canali, od al Delegato a disimpegnarne le veci, non che ai singoli Dugaroli, resta affidata ed ordinata sotto la più stretta loro responsabilità, la maggiore e più attiva vigilanza, affine che sortano il loro effetto le presenti disposizioni, insieme alle precedenti in soggetta materia, le quali, come si disse, restano sempre nel loro pieno vigore.

Modena dal Palazzo Comunale 28 Luglio 1838.

I. LIVIZZANI.

Il Segretario in Capo

TARDINI.

(N. 3.)

(10)

NOTIFICAZIONE

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Accogliendo benignamente S. A. R. il Clementissimo Nostro Sovrano le preci umiliate dagli Abitanti di Bomporto e Ville circonvicine si è degnato di ordinare che col venturo anno 1839 sia pienamente abolito il diritto di pedaggio, che a termini della Notificazione di questo Ministero 15 Marzo 1819 si esige ora tanto dai Sudditi, quanto dai Forestieri, che transitano il Ponte in cotto sul Naviglio in Bomporto stesso.

In conseguenza di questa benefica Sovrana disposizione cesserà col 1. Gennaio 1839 di esigersi al passaggio sul detto Ponte di Persone, animali, merci, e generi di qualunque specie sia nazionali, che esteri qualsiasi diritto di pedaggio, restando così totalmente abolita la Tariffa unita alla suespressa Notificazione 15 Marzo 1819.

Viene specialmente affidato all'Intendenza di Finanza in Modena di curare l'esecuzione precisa di tale Sovrana disposizione.

Modena li 3 Dicembre 1838.

FILIPPO MARCHESE MOLZA.

CASLINI Seg. Gen.

(N. 4.)

(11)

NOTIFICAZIONE

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Osservando S. A. R. il Graziosissimo Nostro Sovrano la sempre crescente penuria di Combustibili, e volendo d'altronde riparare ai danni che una eccessiva, e non autorizzata fabbricazione di Carbone, eseguita al solo fine di trasportarlo all'Estero, arreca ai Boschi in ispecial modo nelle località prossime al confine dello Stato, è venuto nella determinazione di ordinare che sia in avvenire, e sino a nuovo ordine vietata l'estrazione del Carbone dalle Provincie di Modena, Reggio, e Garfagnana.

In conseguenza pertanto di questa Sovrana Disposizione non sarà permesso a chiunque di estrarre Carbone dalle Provincie suddette, e coloro che venissero ritrovati in vicinanza del confine dello Stato con detto genere per tentare di uscirne, oltre la perdita del genere medesimo cadranno nella multa eguale al doppio suo valore conformemente al prescritto nell'articolo 83 del Sovrano Editto 15 Maggio 1816 sulle Dogane. E per assicurare che la circolazione, e l'ammasso del Carbone nel Circondario confinante precisato nell'articolo 44 del suindicato Sovrano Editto 15 Maggio 1816 non sono rispettivamente operati al fine di sortire clandestinamente dallo Stato, non sarà permesso di mettere in movimento, od in ammasso Carbone nel Circondario stesso senza le

preventive licenze di circolazione, e di ammasso, al pari degli altri generi contemplati nel suddetto articolo 44 del suindicato Sovrano Decreto 15 Maggio 1816 sotto pena della perdita del genere.

Le Intendenze di Finanza di Modena, e Reggio sono incaricate di curare l'osservanza delle premesse disposizioni.

Modena 8 Marzo 1839.

FILIPPO MARCHESE MOLZA.

CASLINI Seg. Gen.

(N. 5.)

NOTIFICAZIONE

Sua Altezza Reale l'Arciduca Nostro Augusto Sovrano, e Sua Altezza Reale l'Infante Duca di Lucca volendo confermare in un modo solenne l'abolizione già esistente fra i due Dominj del diritto di Albinaggio, e di Forensità ed aggiugnervi altri vantaggi pei loro rispettivi Sudditi, hanno stabilita e conchiusa la seguente

CONVENZIONE

Sua Altezza Reale FRANCESCO IV. Arciduca d'Austria, Principe Reale d'Ungheria e Boemia,

Duca di Modena, Reggio, Mirandola, Massa Carrara ecc. ecc. ecc., e

Sua Altezza Reale il Serenissimo Infante di Spagna DON CARLO LODOVICO di Borbone Duca di Lucca ecc. ecc. ecc.

Volendo che i loro Sudditi risentano il vantaggio dei vincoli di sangue, che avventurosamente legano le due famiglie Sovrane, col vedere vieppiù consolidate, ed aumentate le relazioni di parentela, di amicizia, e di commercio, che già sussistono fra gli Abitanti dei due Dominj hanno determinato di procedere ad un'apposita Convenzione, colla quale confermandosi l'abolizione nei due Dominj di ogni diritto di albinaggio, forensità, e detrazione, ed ammettendosi la esecuzione reciprocamente degli atti pubblici, e dei giudicati, venga colle opportune analoghe disposizioni ad assicurarsi vicendevolmente la piena, e libera contrattazione, il possesso, ed il godimento dei beni, e diritti spettanti ai Sudditi negli Stati dell'uno, e dell'altro Dominio.

A tal'effetto hanno rispettivamente destinati

Sua Altezza Reale l'Arciduca Duca di Modena ecc. Sua Eccellenza il Signor Marchese Giuseppe Molza Commendatore dell' I. R. Ordine Austriaco di Leopoldo, Senatore, Gran-Croce del S. A. R. Ordine Costantiniano di San Giorgio, Gran-Croce Decorato del Gran Cordone dell' Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro di Sardegna, Gran Ciamberrano, Consigliere di Stato, e Incaricato del Ministero degli Affari Esteri dell' Altezza Sua Reale; e

Sua Altezza Reale il Serenissimo Infante Duca di Lucca ecc. Sua Eccellenza il Signor Marchese Ascanio Mansi decorato della Croce di prima Classe di San Lodovico pel merito Civile, Cavaliere Gran-Croce del Reale e distinto Ordine Spagnolo di Carlo III, Gran-Croce Decorato del Gran Cordone della Sacra Religione ed Ordine Militare dei Santi Maurizio, e Lazzaro di Sardegna, Gran-Croce del Reale Ordine del Merito Civile di Sassonia, e di quello Imperiale di Leopoldo d'Austria, Comendatore del Reale Ordine Francese della Legione d'Onore, e di quello Costantiniano di S. Giorgio di Parma, Ciamberlano, Consigliere di Stato, e Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri, ed Interni dell'Altezza Sua Reale

I quali muniti debitamente di pieni poteri, e salve le Sovrane Ratificazioni, hanno convenuto, e convengono negli Articoli seguenti:

Art. I. Rimane, e si conferma l'abolizione per sempre fra i due Stati del diritto di albigaggio, di detrazione di forensità, ed altro di simile natura, e continueranno quindi a ritenersi abrogate tutte le ordinanze, le leggi, e le consuetudini a questo diritto relative, che fossero per avventura state un tempo in vigore nei due Dominj.

Art. II. I Sudditi di uno Stato godranno nell'altro della stessa facoltà di acquistare, e trasmettere ogni sorta di beni, diritti e ragioni tanto per atto tra vivi, che di ultima volontà, e per causa di morte, e nello stesso modo che

ne godono i proprj Sudditi, ritenuto però, che anche per quelli siano applicabili le stesse leggi, e condizioni, che a questi sono imposte per consimili acquisti. Saranno quindi esenti da qualunque tassa, che per legge o consuetudine qualunque gravitasse sopra degli Esteri tanto per gli acquisti per qualsivoglia titolo, che per trasporto d'ogni sostanza, non dovendo i Sudditi di un Dominio pagare all'altro che quelle stesse tasse, che sono a carico dei Sudditi proprj; nè uopo sarà di lettere di naturalizzazione, o di altra permissione, e formalità, di cui non abbisognerebbero i veri Sudditi naturali.

Art. III. I Contratti, i Testamenti, ed ogni altro atto, o disposizione sì tra vivi, che di ultima volontà, i quali siano rivestiti delle formalità, e condizioni richieste per la loro validità nel luogo dove saranno stati fatti, avranno egualmente il loro effetto nello Stato dell'altra parte contrattante, quando anche si richiedessero in questo Stato per detti atti o disposizioni, formalità, o regole maggiori, o differenti, non intendendosi con questo di derogare alle Leggi vigenti, o che potessero essere promulgate nei rispettivi Stati riguardo agli effetti legali, ed alla legale esecuzione de' mentovati contratti, e testamenti, come pure alle leggi personali concernenti lo stato, e la capacità delle persone, dichiarandosi in oltre che le disposizioni, e gli atti proibiti dalle Leggi d'uno Stato non potranno avervi effetto, quantunque fossero permessi dalle Leggi di quello in cui verranno fatti.

Art. IV. Gli Atti pubblici, o Sentenze importanti ipoteca in uno dei due Dominj, importeranno parimenti ipoteca su i beni stabili, o reputati a guisa di essi spettanti al debitore nell'altro Dominio, secondo che detti beni ne saranno suscettibili a forma delle Leggi dello Stato, in cui sono posti, e ferme stanti le regole, e pratiche giudicarie in esso vigenti per la conservazione, e realizzazione delle ipoteche, talchè l'effetto sia, che l'atto o giudicato di ragione eseguibile, quantunque emanato nell'altro Dominio, abbia lo stesso vigore, anche per le azioni reali, e possessorie, come se fosse posto in essere, o proferito in quello, dove sono situati detti beni.

Art. V. Per facilitare maggiormente gli effetti, che le due Alte Parti Contraenti si ripromettono dalla presente Convenzione resta convenuto

1. Che l'esecuzione delle Sentenze, di cui nell'Articolo IV., dovrà accordarsi nei casi, e secondo i modi, e le pratiche di ragione sopra la presentazione della Requisitoria dei rispettivi Tribunali Superiori, o la istanza delle parti interessate, ritenuto per norma, che la esecuzione medesima sia sollecitata a diligenza, e carico del Creditore, che consti con analoga ed autentica dichiarazione d' Ufficio che la Sentenza sia passata in cosa giudicata, che si riconosca che il Giudice Estero, giusta i principj legali generalmente adottati, sia stato competente riguardo al Reo Convenuto.

Se però nella Requisitoria venisse indicato con precisione l'oggetto da sottoporsi ad esecuzione, si farà senz'altro esame, e pratica di regola eseguire quella disposizione, che valga ad assicurare il Creditore del diritto di pegno sull'oggetto medesimo, e ciò dietro le istanze della Parte, od in assenza, del di lei Patrocinatore.

2. Le altre Ordinanze di Giustizia, ossia gli atti in sussidio della giustizia, si provocheranno, e si faranno eseguire reciprocamente, e direttamente per mezzo di requisitorie dai Tribunali Supremi rispettivi dell'uno, e dell'altro Stato giusta le forme di già in osservanza.

Art. VI. S'intenderà abolito l'obbligo della Cauzione *Judicatum solvi*, e potranno i Sudditi dell'un Dominio presentarsi, e stare in giudizio davanti ai Tribunali dell'altro, come se fossero Sudditi naturali dello Stato, e pienamente soggetti alla Giurisdizione del Tribunale, ove penderà la Causa.

Art. VII. Sarà la presente Convenzione ratificata al più presto possibile dai rispettivi Sovrani, e pubblicata in ambedue i Dominj, ed avrà il suo pieno, ed intero effetto dal giorno immediatamente successivo a quello, in cui verrà eseguito il cambio delle Ratifiche.

In fede di che i sunnominati hanno firmata la presente, e vi hanno apposto il Sigillo delle loro Armi.

Modena 1 Maggio 1839.

Lucca 7 Maggio 1839.

(L. S.) March. GIUSEPPE MOLZA

(L. S.) March. ASCANIO MANSI

Essendo già seguito il cambio delle Ratifiche della suddetta Convenzione, si pubblica la medesima in esecuzione degli Ordini Sovrani, onde sia all'evenienza dei casi pienamente osservata.

Modena 17 Giugno 1839.

IL GRAN CIAMBERLANO

INCARICATO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

MARCHESE GIUSEPPE MOLZA.

Il Seg. AVV. LUIGI SOLIERI.

(N. 6.)

R. D. GOVERNO

DEGLI STATI DI MASSA E CARRARA

NOTIFICAZIONE.

Al seguito della Governativa Notificazione 14 Luglio 1837 era dovere di tutti gli Amministratori di Benefizj di qualunque natura essi sieno, come pure d'Istituti Pii ed Ecclesiastici,

di presentare entro il Marzo 1838 a questo R. D. Subeconomo lo Stato attivo in duplo dei rispettivi Istituti, o Benefizi amministrati, giustificando in pari tempo di avere iscritte, o rinnovate in tempo debito le ipoteche acquistate a garanzia dei titoli delle rispettive Amministrazioni. Pochi però degli Amministratori suddetti essendosi finora prestati all'esatto disimpegno dell'obbligo, che loro come sopra correva, ad onta delle comminatorie, che contro ai medesimi erano espresse nella suddetta Notificazione 14 Luglio 1837, nè volendosi ancora procedere alla rigorosa applicazione di quelle amando meglio di ottenere l'intento colla via della persuasione anzichè assoggettare i contumaci a non poche spese da essi repetibili in via esecutiva e privilegiata :

SI DEDUCE A PUBBLICA NOTIZIA

I. Tutti i Benefiziati, Possessori di Cappellanie tanto Ecclesiastiche, che mere laicali, Fabbricieri, ossia Operaj, Priori ed Officiali di Confraternite, Oratorj, Altari o di Chiese anche senza titolo di Opera, tutti gli Amministratori di Capitoli, Seminarj, Monasteri, o di altri Istituti Pii ed Ecclesiastici, come pure gli Amministratori di Beni legati a qualche Chiesa, Oratorio, od Altare per opera di suffragio, o per alimento del divin culto esterno dovranno aver adempito all'obbligo loro imposto

dall'Art. 7 della Notificazione 14 Luglio 1837 nel perentorio termine di mesi tre dalla data della presente. Dovranno cioè presentare al R. D. Subeconomo in Massa lo Stato attivo in duplo dei rispettivi Istituti, o Benefizj amministrati, ossia

1. Il Prospetto dei beni fondi, indicandone l'ubicazione, la qualità, il numero di Mappa del nuovo Catasto, la quantità e qualità della rendita, il nome e cognome del possessore coll'indicazione del Contratto, od altro documento relativo al di lui possesso.

2. Quello dei Capitali di censo coll'indicazione dei Contratti d'imposizione e del frutto annuo, del nome e cognome dei debitori, e dei fondi sui quali posano colla rispettiva qualità e numero catastale, giustificando contemporaneamente d'aver prese e mantenute le iscrizioni ipotecarie, sulle quali si richiama a memoria quanto è stato di già stabilito nella citata Governativa Notificazione 14 Luglio 1837: che cioè starà a carico dei possessori ed Amministratori qualunque danno possa avvenire ai Benefizj, Opere ed Istituti Pii ecc. per la mancanza di tali Inscrizioni e rinnovazione delle medesime in tempo utile.

3. Il Prospetto d'ogni altra rendita certa, od eventuale coll'indicazione, ove si abbiano, delle analoghe memorie, e dei titoli da cui provengono.

II. Dovranno contemporaneamente presentare lo Stato passivo dei medesimi Istituti e Benefizj, cioè il Prospetto dettagliato degli oneri ad essi inerenti.

III. Giova sperare che tutti i suenunciati Amministratori si daranno premura di compiere nel prescritto termine alle premesse disposizioni indispensabili all'importante effetto di tutelare l'integrale conservazione dei Beni Ecclesiastici: ma ove si verificasse un'ulteriore renitenza non avranno i contumaci ad imputare che a se stessi la rigorosa applicazione delle comminatorie espresse nella Notificazione 14 Luglio 1837, e si faranno eseguire detti Stati a tutte loro spese da ripetersi in via esecutiva e privilegiata.

*Massa dal D. Palazzo di Residenza del Governo
questo giorno 26 Luglio 1839.*

IL VICE-GOVERNATORE

G. FORNI.

*ANTONIO ROCCA
Vice-Segretario.*

(N. 7.)

NOTIFICAZIONE.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Deduce a pubblica notizia, che all'oggetto di facilitare le relazioni commerciali cogli Stati finitimi, ed i frequenti rapporti dei particolari colle pubbliche Casse verranno d'ora innanzi ammessi in circolazione i Talleri, le Lire Austriache, ed i pezzi da venti Carantani,

e loro spezzati al corso ad essi attribuito nel Regno Lombardo Veneto, cioè d'Ital. L. 5. 22 quanto ai Talleri, e di Centesimi ottantasette della Lira Italiana quanto alle Lire Austriache, pezzi da venti Carantani, e spezzati in proporzione, e con tale ragguaglio verranno accettati, e pagati da tutte le pubbliche Casse.

In pendenza poi di una Sovrana Disposizione sulla sistemazione generale delle Monete all'oggetto di togliere le incertezze sparse intorno al corso delle Lire di Milano, delle quali erasi introdotta una vistosa quantità affatto logore, e non riconoscibili, siccome di queste molte considerabili partite sono già state ritirate dalle pubbliche Casse per essere fuse, e non più rimesse in circolazione è da ritenersi, che siano quasi in totalità scomparse, così si dichiara, che le altre debbano essere, e rimanere in corso come per l'addietro pel valore determinato dalla vigente Tariffa tanto nei pagamenti da farsi, o riceversi dalle pubbliche Casse, quanto fra i particolari, che non potrebbero farsi lecito di rifiutarle senza una manifesta infrazione alla Legge tanto meno a presumersi in quanto che trovano ogni opportuno sfogo nel pagamento dei pubblici tributi.

Modena 6 Agosto 1839.

FILIPPO MARCHESE MOLZA.

CASLINI Seg. Gen.

IL MINISTRO

DI PUBBLICA ECONOMIA ED ISTRUZIONE

È già scorso molto tempo dacchè S. A. R. il graziosissimo Nostro SOVRANO rivolgendo le paterne sue cure ad uno degli oggetti che maggiormente interessa la pubblica salute aveva insuituita un'apposita Commissione destinata a compilare una Farmacopea generale ad uso di questi felicissimi suoi Dominj, come pure a comporre una Tariffa indicante il prezzo dei rispettivi Medicinali.

Tale lavoro sebbene immediatamente intrapreso restò poco dopo interrotto per diverse sopravvenute circostanze, fra le quali si deve annoverare la mancanza successiva di due fra gli individui nominati, onde è che la R. A. S. discese recentemente ad ordinare una nuova Commissione che in breve ha dato corso all'affidatole incombenza e rassegnato il suo lavoro, il quale è stato munito della venerata Sovrana approvazione.

Inerendo pertanto alle ossequiate intenzioni di S. A. R. nel mentre si deduce ciò a pubblica notizia, viene stabilito che:

La Farmacopea per gli Stati Estensi, e la relativa Tariffa, già stampate, verranno poste in esecuzione a datare dal 1 Gennajo 1840, e dovranno essere da tal epoca in avanti esattamente osservate, sotto le penali prescritte dalle

Leggi in materia di sanità, ed altre ad arbitrio delle competenti Magistrature a tenore dei casi e delle circostanze.

Data in Modena dalla Residenza del Ministero di Pubblica Economia ed Istruzione questo giorno 7 Novembre 1839.

LUIGI RANGONI.

*Il Segretario Gen.
FRANCESCO RICCARDI.*

(N. 9.)

FRANCESCO IV.

Per la Grazia di Dio

Duca di Modena, Reggio, Mirandola, Massa e Carrara ecc. ecc.

Arciduca d' Austria, Principe Reale d' Ungheria e di Boemia

Nella fatale circostanza delle due rotte di Po che ebbero luogo al Castel Trivellino ed all' argine Bonizzo nel Mantovano, e della conseguente inondazione che ricoperse d'acque e desolò colla caduta di tanti fabbricati, e colla perdita di tante e robbe e grani e foraggi gran parte delle Nostre Comuni di Mirandola, e del Finale, e parte ancora di quella di S. Felice, hanno veduto i Nostri amatissimi Sudditi che, per quanto poteva mai spettarci, Noi non abbiamo omesse cure e pensieri, e non abbiamo guardato a spesa veruna onde salvare le vite a Noi tanto care delle persone colpite dall'infortunio: ed in ciò ne vorremo riferir grazie a Dio se le Nostre sollecitudini riescirono a tale esito che nessuno è perito, e che tutti furono portati in luogo di sicurezza.

Si provvide in seguito prontamente, ed il meglio che si poteva in un così largo disastro, a ricoverare, e ad apprestare pagliaricci e coperte a questi infelici, e Noi Ci portammo in mezzo a loro e dividendo col cuore le accadute disgrazie ordinammo che fossero tosto forniti

del più necessario nutrimento, indi approntato ai medesimi un lucroso travaglio, per gli uomini nelle urgenti riparazioni alle arginature locali, e per le donne con dar loro da cucire e filare.

Estendemmo le Nostre disposizioni anche al bestiame ed alle mobili proprietà, e se quello fu quasi tutto salvato; colla pronta destinazione di barche a tal'uopo si provvide a ritrarre dai fenili cadenti il foraggio, e portarlo senza spesa ai rispettivi padroni, onde porli così in istato di mantenere il ricordato bestiame, ricoverato già esso pure in luogo di sicurezza.

Vedendo ancora per necessaria conseguenza della lunghissima e non interrotta pioggia, non solo le piene straordinarie de' fiumi ne' Nostri Stati, quant'anche l'inzuppamento, e successivo franare di tutte le Nostre arginature, il che cagionar doveva in queste, siccome cagionò, guasti non comuni, e rovine, e pericoli di prossime rotte, non abbiamo perdonato a dispendj, ed il Corpo tutto de' Nostri Ingegneri, dall'Ispettore d'acque e strade sino agl'impiegati più subalterni, si meritavano la Nostra approvazione gareggiando di zelo, ed infaticabili di giorno e di notte sotto le terribili piogge invigilando ai lavori, e dirigendoli con avvedimento ed attività. Ostando questi pertanto ad ogni nuovo dirupo, o minaccia d'argine che si presentava ebbero facoltà di chiamare al lavoro quanta gente esigeva il bisogno, ed essi non mancarono d'impiegarne gran numero, spesso dovendo essi stessi cercare le braccia occorre-

voli, e attribuir loro pronta e larga mercede. Tuttavolta Ci gode l'animo di poter dire, che tutto ciò fu eseguito senza aggravare con alcuna straordinaria imposta i possidenti, e senza alcun onere o gravezza di qualsisia Nostro Suddito, mentre lo Stato sostenne interamente le spese occorrenti colle proprie forze, state precedentemente nudrite da una ben intesa economia.

Non tanto dunque per queste cure istantanee ed applicate a norma delle esigenze, quanto perchè tutti gli argini de' Nostri Stati non furono mai in antecedenza trascurati, ma si trovarono anzi in istato plausibile e regolare, avemmo Noi ancora la soddisfazione di veder coronato di buon successo quanto venne disposto ed eseguito, e non accadde perciò alcuna rotta dannosa dei fiumi principali de' Nostri Dominj, ed avemmo il contento di vederci circondati dalla gratitudine delle Nostre popolazioni, che in quei momenti di pericolo e di infortunio tutta avevano in Noi riposta la loro speranza; e Noi certamente non mancavamo di trovarci in mezzo a loro in quelle circostanze disastrose.

Ora che sembra per grazia e favore segnalato di Dio Altissimo passato appunto il pericolo maggiore, ed allontanata la cagione del timore pel decrescere delle acque, e rinate le speranze nel cuore degli abbattuti, non solo desideriamo ma pretendiamo ancora che gli amati Nostri Sudditi seguitino a mostrare confidenza in Noi, ed ubbidienza ai Nostri Ordini

pari a quella prestataci nei momenti delle difficili urgenze. E ciò vogliamo non solo perchè alcuni di loro non si diano incautamente a troppa speranza andando innanzi tempo a riabitare le loro case mezzo cadenti: quant'anche perchè, sia fra i possidenti non si trovi chi si voglia avvisare di migliore intelligenza che i destinati da Noi sui lavori da farsi, pretendendo così che si riparino o diversamente o di preferenza gli argini che li fronteggiano; sia fra il popolo accorrendo con impetuosità a domandare lavoro per tutti, mentre ogni cosa, ed anche la più buona, per essere veramente utile e non degenerare in dannosa deve trovarsi contenuta in certi limiti previsti e già calcolati.

Per le quali cose tutte sopra dette siamo venuti nel consiglio di pubblicare le seguenti Nostre Determinazioni a norma generale di quelli a cui possano pertenerne.

Verrà da Noi fissato il numero de' lavoranti che giudicheremo doversi, e potersi senza straordinario aggravio de' Nostri Sudditi impiegare ai lavori delle arginature de' diversi fiumi e torrenti; ed insistendo su questa materia, ordiniamo sin d'ora che, oltre le consuete opere che si solevano negli anni decorsi impiegare agli argini, nell'aggiungere nuove braccia si seguiti questa norma di preferenza, cioè s'impieghino prima i bisognosi danneggiati dalle inondazioni, indi i Militi poveri, e finalmente, sino a che possano trovar capienza nel numero fissato, gli altri più poveri e bisognosi, purchè trovati atti al lavoro da essi richiesto. Quanto

poi sia alla scelta dei lavoratori da impiegarsi secondo la norma predetta, alla loro destinazione nelle varie località, e finalmente alla direzione dei lavori, queste cose tutte vengono da Noi affidate alli Nostri Ingegneri sotto la direzione dell' Ispettore in Capo d' Acque e Strade Ingegnere Manzotti.

Dal che ne consegue 1.º Che se i concorrenti al lavoro non si sottometteranno con subordinazione alle loro determinazioni, e moveranno ingiuste pretese o clamori o lagnanze, siccome si cominciò a fare da taluni, con danno del pubblico e regolare servizio, questi siccome ingrati ai benefizii impartiti alla classe indigente, dovranno a loro stessi imputare se verranno per ciò puniti a norma delle circostanze e dei casi, così esigendo l'ordine pubblico, e quella subordinazione senza la quale indarno si porrebbero in azione le masse pel vantaggio comune. 2.º Che i possidenti essi pure dovranno sottomettersi alle disposizioni generali di riparazione combinate colle circostanze attuali, e colla vista di riparare possibilmente e con prontezza a tutto senza sbilanciare le Finanze dello Stato. E però non soffriremo le loro pretese onde si lavori con maggior forza della destinata alle rispettive loro fronti. Che se pure qualcuno di essi si farà a richiedere avanti i proprii possessi lavori agli argini, od ulteriori o di più forte dispendio di quello che sarà prescritto dalla generale distribuzione, sarà in facoltà degl' Ingegneri addetti a quelle località, visto che i lavori proposti siano utili e non

dannosi, il farli eseguire con opere straordinarie, purchè ad esclusivo carico del frontista che li richiede.

Disposto questo quanto alle arginature faremo in seguito per mezzo del Governo notificare alcune prescrizioni perchè non si vada dai Contadini, Boari, o Cameranti ad abitare troppo presto le case state bensì inondate, ma che resistettero all'urto delle acque, volendo Noi previamente che la Publica Autorità si assicuri non tanto della loro solidità, quanto della salubrità delle medesime, onde non siano esposti que' sgraziati abitatori a nuovi infortunj per difetto e delle necessarie riparazioni e dell'uso di que' risanamenti che in simili circostanze saprà suggerire la pratica unita alla teoria. Le quali Nostre sollecitudini non le vorremo soltanto limitate alle dette ispezioni sui manufatti, quant'anche le estenderemo ad assoggettarne gli abitatori stessi a quelle prescrizioni sanitarie che saranno trovate opportune.

Per sollevare poi possibilmente i possessori de' fondi inondatai che ebbero dalla rotta di quest'autunno atterrate le case, le stalle, e fenili, ordiniamo che questi siano intanto per l'intero anno prossimo 1840, liberi ed esenti affatto dalla imposta fondiaria, della quale facendo parte anche la Sovrimposta Comunale (di cui non vogliamo defraudate le Comunità rispettive) così quest'ultima verrà alle medesime corrisposta dal Nostro Ministero di Publica Economia in luogo de' particolari che Noi vogliamo esentati. La quale Nostra graziosa dispo-

sizione Ci riserbiamo ancora di rendere estesa a qualche tempo maggiore in prò di quelli fra i proprietarj che avessero interamente distrutti i loro manufatti, a tenore delle circostanze da verificarsi. Da questa esenzione però non vogliamo che si intendano favorite le Tenute Nostre Camerali ed Allodiali, per le quali si dovranno pagare gli aggravii tutti come per lo passato, e de' quali si farà un cumulo da impiegarli in acquisto di legnami (genere che più d'ogni altro sarà necessario per ricostruire subitanee abitazioni in luogo delle crollate) e che poi vorremo distribuiti gratuitamente ai più bisognosi. E questi legnami verranno da Noi fatti acquistare anche dietro l'intento che pe' possessori percossi dal flagello, ed alle cui disgrazie partecipa il paterno Nostro cuore, essendo il modo forse più acconcio a supplire pel momento al difetto di caseggiati l'alzare ne' proprj fondi casolari o capanne di legname d'un piano solo, alte però quattro o cinque braccia da terra e sostenute da travi confitte, così ed a questo fine saranno da Noi coordinate le provviste, e si darà modo ai possidenti che su di ciò volessero schiarimenti ulteriori, perchè siano pienamente adempiti i loro desiderj.

Speriamo così che i Nostri Sudditi riconosceranno con gratitudine come siamo tutti intenti a procurar loro nelle disgrazie il possibile sollievo, e crediamo ancora che essi non debbano mancarci mai in queste difficili conseguenze di imponenti sventure di tutta quella

cooperatrice ubbidienza, che nascendo appunto dalla piena confidenza nel suo Sovrano è doverosa in ogni buon suddito, e Noi abbiamo diritto di aspettarci da loro.

Nella quale Nostra confidente certezza rendendo nuove grazie a Dio d'averci preservati da tanti maggiori mali e pericoli, lo invocheremo pel suo divino ajuto, e per la sua santa grazia onde Ci faccia degni di pervenire all'intento Nostro che tutto sta nell'ottenere il massimo vantaggio presente de' Nostri Sudditi col minor possibile sbilancio dello Stato per l'avvenire. Questo lo ripetiamo è l'unico Nostro scopo, e crediamo ancora sia quello d'ogni Sovrano amante de' suoi popoli, come veramente Noi siamo.

*Dato in Modena dal Nostro Ducale Palazzo
questo giorno 27 Dicembre 1839.*

FRANCESCO.

GAETANO GAMORRA
Segretario di Gabinetto.

INDICE

15 Marzo 1838

*Notificazione del R. D. Governo degli
Stati di Massa e Carrara sulla tumu-
lazione dei cadaveri* Pag. 3

26 Luglio

*Avviso dell'Illmo Sig. Podestà di Modena
portante le discipline per le irrigazioni
coi Canali provenienti da Secchia al di
qua del Torrente Fossa* » 6

3 Dicembre

*Notificazione di S. E. il Sig. Consigliere
di Stato, Ministro delle Finanze colla
quale è abolito il diritto di Pedaggio
comandato dall'altra Notificazione 15
Marzo 1819 pei transitanti sul Ponte di
cotto in Bomporto, sul Naviglio* » 10

8 Marzo 1839

Altra della prefata E. S. che vieta l'estrazione del Carbone dalle Provincie di Modena, Reggio e Garfagnana e discipline per farne ammasso e metterlo in circolazione » 11

17 Giugno

Altra della prefata E. S. in cui viene resa pubblica la Convenzione sull'abolizione del Diritto di Albinaggio e di Forensità, seguita fra S. A. R. l'Arciduca Duca di Modena ec. ec. ec., e S. A. R. il Serenissimo Infante di Spagna D. Carlo Lodovico di Borbone Duca di Lucca ec. ec., con aggiunta di altri vantaggi pei rispettivi sudditi » 12

26 Luglio

Altra del R. D. Governo degli Stati di Massa e Carrara successiva a quella 14 Luglio 1837, con cui si obbligano gli Amministratori di Benefizj e d'Istituti pii ed ecclesiastici, a presentare lo Stato attivo e passivo di loro Amministrazione, entro tre mesi decorrendi dalla data della odierna Notificazione » 18

6 Agosto

Altra di S. E. il Sig. Consigliere di Stato, Ministro delle Finanze, sull'ammessa circolazione, nelle Casse pubbliche, dei Talleri ad ital. L. 5, 22, e delle Lire Austriache e dei pezzi da 20 carantani a 87 centesimi italiani, e loro spezzati in proporzione. Per incertezze poi sparse sul corso della Lira di Milano si prescrive di accettarle in pendenza di una sistemazione generale delle Monete. . . » 21

7 Novembre

Altra di S. E. il Sig. Consigliere di Stato, Ministro di pubblica economia ed istruzione, per la quale col 1 Gennaio 1840 dovrà porsi in esecuzione la già stampata Farmacopea per gli Stati Estensi colla relativa Tariffa » 23

27 Dicembre

Editto Sovrano sui provvedimenti alle funeste conseguenze recate alle Persone, Terre e Fabbricati nelle Comuni di Mirandola, Finale e S. Felice, dalle due Rotte del Po nel Mantovano al Castel Trivellino ed all'argine Bonizzo, e successive disposizioni su i ripari che possano occorrere o desiderarsi dai frontisti alle arginature in questi Stati » 25